

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI MEDOLLA




IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
Il PRESIDENTE
Graziano Bettuzzi




G							
F							
E							
D							
C							
B							
A	17.04.2012	EMISSIONE		BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO
5883	PD	0	000	00000	0	IA	FS
REV.	DATA:	08					
	MAGGIO 2012						
	SCALA:						
	VARIE						

Legenda

- AVA Aree di valore naturale e ambientale (Artt. 10/56/57)
- ARE Area di Riequilibrio Ecologico (Art. 10bis)
 - * Edifici di interesse storico-architettonico (Artt. 32/33/34)
- AAP Ambiti agricoli periurbani (Artt. 56/60)
- AVP Ambiti agricoli di alto valore produttivo (Artt. 56/59)

1



RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 P.S.C. DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)
 TAVOLA PSC1 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI - SCALA 1:5.000


Legenda



Artt 63 e 75 Area di pertinenza degli edifici in Zona agricola



Art 70 - E1 Zone agricole dell'unità di paesaggio "pianura irrigua dei dossi e paleovallei"




Art 73 - E3 Zone di tutela dei caratteri ambientali di canali, cavi e fossette

Reti tecnologiche



Art 79 ter - Dossi di pianura in recepimento vincoli PTCP art 20a

1



RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 P.R.G. DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)
 TAVOLA P1 ZONIZZAZIONE GENERALE - SCALA 1:5.000

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Capo 2 – Consistenza, localizzazione e vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche

Art. 10 Aree di valore naturale e ambientale (Ambiti AVA)

1. Sono costituite dagli alvei dei corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dagli invasi e dalle fasce di vegetazione sviluppatesi al loro intorno, così come indicate nella tavola degli ambiti del PSC. In tali aree il PSC persegue l'obiettivo di conservazione delle caratteristiche e della qualità dei luoghi e della progressiva eliminazione di tutti gli elementi incongrui, secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono.

2. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica sono ammesse unicamente:

a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:

- linee di comunicazione viaria ed idroviaria;

(omissis)

I progetti di tali opere dovranno verificarne, attraverso specifico studio di Impatto Ambientale, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

(omissis)

3. Negli invasi ed alvei sono comunque vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;

(omissis)

c) gli interventi e le strutture che possano modificare la forma o danneggiare l'integrità degli argini.

4 Negli invasi ed alvei sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, e le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art. 10ter. Unità di paesaggio

1 In attuazione dei principi contenuti nel PSC e nel PTCP, il Comune tutela le unità di paesaggio identificate nei propri strumenti urbanistici attraverso:

- la valorizzazione delle risorse ambientali residue presenti nel territorio salvaguardando i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli di minor pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso;

- la tutela degli ambiti connessi alle fasce fluviali dei corsi d'acqua, anche modesti, e dei canali principali e secondari potenziandone gli aspetti naturali, creando corridoi ecologici nelle superfici agricole ritirate dalla produzione prossime ai corsi d'acqua;

- l'incentivazione dell'impianto di superfici boscate a fini ambientali da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati dalla produzione, nonché la realizzazione di piccoli boschi nelle aree marginali non coltivate lungo i corsi d'acqua, nelle terre intercluse, e lungo le strade impiegando essenze arboree e arbustive tipiche del bosco planiziale e tutelando le piccole aree in corso di rinaturalizzazione spontanea per l'importante funzione di rifugio svolta nei confronti della fauna;

- normative atte a limitare la saldatura tra zone urbane limitrofe salvaguardando gli spazi aperti tra i centri e nuclei urbani riservandoli prioritariamente agli usi agricoli, sociali ed ambientali, nonché la tendenza alla progressiva edificazione di tipo lineare lungo le principali direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani;

- l'incentivazione di operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti produttivi obsoleti, dismessi o degradati in particolare se presenti all'interno dei centri abitati;

negli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico e di interesse testimoniale, anche di carattere aziendale, valorizzare il contesto e gli elementi che rapportavano l'edificio all'ambiente circostante;

- la mitigazione dell'impatto visivo delle strutture edilizie di servizio agricolo di recente costruzione, in particolare se di grandi dimensioni, incentivando la realizzazione di barriere verdi in prossimità di strade, canali e sul limite dei centri aziendali, ed il mantenimento delle alberature, siepi, ed il potenziamento dell'apparato vegetazionale in corrispondenza dei limiti perimetrali dei centri aziendali;
- lo sviluppo dell'assetto insediativo rurale connesso alle strutture di servizio di nuova previsione compatibilmente alla necessità di non compromettere il recupero dei fabbricati di interesse storico-testimoniale presenti in azienda e comunque secondo modelli aggregati ai centri aziendali esistenti in relazione ai caratteri tipici della zona;
- l'incentivazione al recupero delle tipologie edilizie storiche per le esigenze abitative di carattere aziendale.

Art. 10quater. Rete ecologica e maceri

1 In attuazione dei principi contenuti nel PSC e nel PTCP, il Comune favorisce lo sviluppo della rete ecologica individuata sul territorio attraverso il potenziamento della componente biotica connessa al sistema idrografico esistente, alle aree verdi urbane, al territorio rurale e ai principali assi stradali.

2 Nei varchi e corridoi ecologici individuati nel PSC, Tav. 2 Carta dei Vincoli e delle Tutele, è vietata l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

(*omissis*)

ART. 17) Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto

Definizione, strategie ed obiettivi

1. Corrispondono alle parti del territorio comunale che, nello stato di fatto e nelle previsioni del PSC, sono destinate al sistema stradale pubblico riservato alla circolazione delle persone e delle merci, e alle relative fasce di rispetto ed ambientazione.

2. Per le infrastrutture stradali, il PSC persegue strategie di:

- miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma;
- potenziamento delle relazioni con i territori contermini ed in particolare con quelli verso i quali si svolge il maggior volume di pendolarismo giornaliero;
- facilitazione dei collegamenti di area vasta e in particolare con la programmata Autostrada Cispadana, con il Capoluogo di Provincia e con la direttrice est, verso Finale Emilia e il ferrarese.

(*omissis*)

10. Le indicazioni relative ai corridoi di fattibilità della nuova viabilità di progetto riportate sulla cartografia di PSC hanno valore schematico ed indicativo e andranno precisate in sede di redazione dei progetti esecutivi, e come tali recepite negli strumenti urbanistici di riferimento (POC, PUA). Fino a tale momento l'individuazione grafica del PSC costituisce vincolo di inedificabilità assoluta per le aree ricompresse al loro interno.

11. Resta fermo che, una volta definito il tracciato viabilistico con le relative opere di intersezione stradale, di ambientazione paesaggistica, di mitigazione degli impatti, ecc., devono intendersi automaticamente riposizionati, senza che ciò costituisca variante al PSC, i limiti di arretramento della edificazione secondo i minimi previsti.

(*omissis*)

Capo 5 – Ambito del territorio comunale

Art. 32. Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico

(*omissis*)

Art. 33. Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale

(*omissis*)

Art. 34. Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

(omissis)

Territorio rurale

Art. 56. Ambiti agricoli

(omissis)

2.II PSC persegue comunque l'obiettivo della qualificazione complessiva del territorio rurale, pur agendo attraverso categorie diversificate in base allo stato dei luoghi.

A tal fine il territorio rurale, secondo quanto previsto dalla L.R. 20/2000, è suddiviso nei seguenti ambiti:

- Ambito AVA – Aree di valore naturale ed ambientale;
- Ambito ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesistico;
- Ambito AVP – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
- Ambito AAP – Ambiti agricoli periurbani.

(omissis)

Art. 57. Aree di valore naturale e ambientale – Ambito AVA

1. Costituiscono l'Ambito AVA di valore naturale e ambientale le aree del territorio rurale sottoposte dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di rinaturalizzazione e valorizzazione.

2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

3. Al fine di assicurare un esercizio sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:

- a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
- b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

(omissis)

Art. 59. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Ambiti AVP)

1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (ambiti AVP) si intendono quelle parti del territorio rurale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi:

- a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
- b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

(omissis)

PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 63 - Criteri generali da adottarsi per gli interventi edilizi in zona agricola

1. Fatte salve le disposizioni conseguenti alle specifiche categorie di intervento assegnate ai singoli edifici ed alle particolari indicazioni per il loro recupero contenute nell'Allegato D delle presenti norme ("Censimento dei beni culturali e storico-testimoniali"), comunque prevalenti rispetto alle disposizioni del presente articolo qualora più restrittive, tutti gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola, nonché gli interventi di ampliamento e nuova costruzione, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

(*omissis*)

Art. 70 - E1 Zone agricole dell' unità di paesaggio "pianura irrigua dei dossi e paleoalvei "

1. Fanno parte di ambiti in cui l'organizzazione del territorio (strade, cavi e canali, appoderamento, ecc.) presenta l'andamento sinuoso ed irregolare tipico delle zone di paleo alveo e sui cui si localizzano gli insediamenti urbani e rurali di più antica formazione, vale a dire la quasi totalità dei centri e nuclei urbani e rurali presenti nel territorio comunale.

2. Sono poste a quote leggermente maggiori (19 - 22 m/slm) rispetto al restante territorio e sono caratterizzate da suoli discretamente permeabili e falda superficiale.

3. In ragione della loro localizzazione all'interno del settore a maggior densità abitativa del territorio di Medolla e della loro fragilità intrinseca per gli aspetti relativi alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, in tali zone non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e non è altresì consentita :

- la realizzazione di allevamenti aziendali/interaziendali;
- l' ampliamento degli allevamenti aziendali/interaziendali (sono ammessi interventi di ampliamento, entro gli indici e i parametri stabiliti dall'art.60, esclusivamente per gli allevamenti bovini e equini esistenti) e intensivi esistenti.
- la localizzazione di allevamenti intensivi tramite variante ex art14 LR n. 47/78 e s. m..

Art. 73 - E3 Zone di tutela dei caratteri ambientali di canali, cavi e fossette

1. In tali zone sono consentite, nel rispetto di ogni disposizione di legge o regolamentare in materia,:;

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con esclusione degli spandimenti di liquami zootecnici;
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, ristrutturazione A3B, nonché, ove prescritto, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione A3A, dei manufatti edilizi esistenti;
- la realizzazione degli attraversamenti viari pubblici di rilevanza meramente locale;
- la realizzazione degli attraversamenti delle reti infrastrutturali (Enel, Telecom, ecc.);
- la realizzazione degli attraversamenti viari previsti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- la realizzazione di corridoi ecologici e sistemazioni a verde;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e sistemazioni a parco, con l'esclusione di qualsiasi opera comportante impermeabilizzazione dei suoli.

2. Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di cavi e fossette è ammessa, nel rispetto di ogni disposizione regolamentare in materia, la realizzazione degli attraversamenti per l'accesso ai fondi ed ai fabbricati.

3. Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali delle fossette interne alla Zona F1 – Discarica RSU, è ammessa, nel rispetto di ogni disposizione regolamentare in materia, la realizzazione di quanto necessario al funzionamento della discarica medesima.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono, per le fossette lungo le quali sono individuate zone E3, anche nei tratti interni alle "Zone di protezione dei beni culturali ambientali" in cui le zone E3 non sono cartografate.

Art. 79 ter – Dossi di pianura in recepimento dei vincoli di ptcp (art. 20a)

1. Il PRG ha recepito e riportato cartograficamente sulle tavole P1, P2 e P3 i dossi individuati dal PTCP.

2. Per la normativa che regola queste zone si fa riferimento all'art. 20A del PTCP.

Art. 86 - Rispetto degli elettrodotti e degli impianti di depurazione

1. Al fine della prevenzione e della tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, le fasce di rispetto dalle linee elettriche individuate sul PRG, dovranno essere adeguate applicando le disposizioni della L.R.n.30 del 31 ottobre 2000 sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti e sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. Tali disposizioni verranno applicate anche per gli interventi previsti al successivo comma 3.
2. All'interno di tali fasce non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati.
3. Sulla cartografia di PRG sono altresì stabilite le fasce di rispetto delle principali linee aeree a 15 mila volts esistenti nel territorio comunale (10 metri dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale dei tralicci); tale fasce di rispetto sono da osservarsi, per gli interventi di nuova edificazione, anche dove non riportate sulla cartografia di Piano; le linee a 15 mila volts sono comunque interribili e/o amovibili a richiesta dell'Amministrazione comunale e/o dei proprietari dei terreni interessati: il vincolo di inedificabilità di cui al comma precedente non ha di conseguenza valore assoluto. Possono inoltre essere ridotte fino a 5 m.
4. Nelle zone D le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi possono essere ridotte, previo parere favorevole dell'USL competente, purché non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico prescritti dalla normativa vigente in materia.
5. Nelle aree comprese fra l'apposito segno riportato sulla cartografia di PRG e le zone F1-Depuratori, è vietata la realizzazione di nuovi fabbricati o corpi edilizi ad eccezione di quelli necessari per cabine elettriche, impianti idraulici e attrezzature tecniche analoghe."